

Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: cotroneog@pec.it

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11/8/2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dr. Antonino Leggio

Riscossi € 3,87 per deposito
Applicati in marche da deposito
nell'originale d'Ufficio

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Ricorso

**PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, I COMMA, L. 3/12
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

PREMESSA

Il sig. _____, nato a Reggio Calabria il _____ CF: _____, residente in Gallico di Reggio Calabria alla via _____ di n. 117, e la sig.ra _____, nata a Melito Porto Salvo (RC) il _____, residente in Gallico di Reggio Calabria alla via _____ i n. 117, CF: _____

trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 27.01.2012 n. 3 così come modificata dal decreto legge n. 179 di 18.01.2012 e non ricorrendo cause ostative, in data 22.03.2019 – prot. n. 49/OCC, depositavano, con l'assistenza del sottoscritto avv. Giuseppe Cotroneo del Foro di Reggio Calabria, CF: CTRGPP76R01H224G - istanza di ammissione al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della su citata legge 3/2012, presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Commercialisti e Revisori Contabili di Reggio Calabria, per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Composizione della Crisi.

I ricorrenti hanno inteso conferire formale mandato all'avv. Giuseppe Cotroneo del Foro di Reggio Calabria, CTRGPP76R01H224G, affinché il suddetto legale redigesse la presente proposta ed affinché li rappresentasse e difendesse nella presente procedura, come da mandato in calce al presente atto, eleggendo domicilio presso lo Studio del predetto professionista sito in Reggio Calabria alla via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria – ed il quale procuratore dichiara, ai sensi dell'art. 176 comma 2°, di voler ricevere le comunicazioni presso il seguente numero di fax: 0965.29413 o indirizzo di posta elettronica certificata: cotroneog@pec.it;

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

Successivamente alla presentazione dell'istanza, il Referente dell'Organismo di Composizione procedeva alla nomina del Dott. Basilio Megali quale professionista che ricoprisse il ruolo di Gestore della Crisi nel procedimento n. 8/2019, ex art 15-comma 9- legge 27 gennaio 2012 n. 3, per valutare l'ammissibilità della procedura da sovraindebitamento.

In data 23 maggio 2019 il predetto nominato professionista procedeva alla comunicazione della nomina e rendeva noto il preventivo delle spese che veniva accettato dagli odierni istanti.

Pertanto il Sig. _____ e la Sig.ra _____, per mezzo del loro procuratore, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art 7, I comma, L. 3/2012, predispongono la presente proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che viene verificata ed asseverata dal nominato Gestore della Crisi.

Di seguito, è illustrato il Piano elaborato dal sottoscritto procuratore, attese le indicazioni fornite dal debitore istante.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Innanzitutto si fa presente che ricorrono i requisiti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè i ricorrenti:

- si trovano in uno stato da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della citata legge, ossia i ricorrenti si trovano *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* secondo le scadenze originariamente pattuite;
- le obbligazioni in parola sono state assunte esclusivamente per scopi estranei ad un'attività imprenditoriale e professionale, come si argomenterà e comproverà nel prosieguo;

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

- non sono soggetti alle procedure di fallimento e/o concorsuali, così come disciplinate e previste dalle vigenti disposizioni legislative e normative del I R. D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- non hanno mai aderito, nè utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;
- la situazione personale e patrimoniale degli odierni istanti ha determinato un grave e consistente squilibrio nell'adempimento delle singole e particolari obbligazioni pecuniarie assunte, tali da comportare una inderogabile ed improrogabile ripresa nell'adempimento delle stesse.
- hanno fornito all'OCC, in persona del Dott. Basilio Megali, tutta la documentazione idonea a consentire una compiuta ricostruzione della loro situazione economico-patrimoniale.

CAUSE DI INDEBITAMENTO

1. Sulle vicende che hanno determinato il sovraindebitamento

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dai ricorrenti nel corso degli anni che lo hanno condotto allo stato di crisi in oggetto.

Preliminarmente appare utile precisare che la famiglia [redacted] è composta, oltre che dallo stesso, dalla di lui consorte e da quattro figli, nati rispettivamente negli anni 1989, 1991, 1995 e 1996.

La storia di accesso al credito afferente ai coniugi [redacted] è molto risalente nel tempo, avendo avuto inizio già nel lontano 1980 con il precipuo fine di sostenere, in origine, i costi di realizzazione del plesso edilizio presso cui oggi risiedono unitamente ai restanti componenti della famiglia. Ed infatti, già nell'anno 1980, il [redacted] si vedeva costretto a ricorrere ai finanziamenti personali per acquistare – in prima battuta – l'appezzamento di terreno su cui poi sorgerà il fabbricato destinato ad abitazione della famiglia; il primo prestito infatti viene contratto con la Cassa di Risparmio per il Mezzogiorno nell'anno

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

1983, poco tempo prima di rogitare l'atto di acquisto del terreno di cui sopra. Nel 1984 il [redacted] intraprende la costruzione del fabbricato presso cui in seguito fisserà la propria dimora e, allo scopo di sostenerne i costi di realizzazione, accende un secondo finanziamento con l'allora Banca Commerciale Italiana per Lire 10.000.000 (dieci milioni). Proprio per sostenere la progressiva realizzazione del fabbricato a più piani, i coniugi [redacted] i vedono costretti ad accendere altri finanziamenti nel corso degli anni, partendo da quello economicamente più oneroso, contratto con la BAI Banca d'America e d'Italia (oggi incorporata nella Deutsche Bank S.p.A) per Lire 70.000.000, proseguendo con un prestito personale con Barclay's spa di Lire 5.000.000 ed un altro finanziamento personale concesso da Banca Nazionale del Lavoro per 20.000.000 di Lire. Nel 1987 i ricorrenti affrontano le spese del matrimonio, sostenendole unicamente con altri finanziamenti personali.

Nel 1991 nasce la secondogenita ([redacted] i) dei [redacted] i la quale, così come comprovato dall'allegata documentazione sanitaria (**allegato n. 1**), soffre di una grave patologia infantile che costringe i ricorrenti a ripetuti e costanti consulti medico-specialistici. A causa delle predette patologie, i coniugi [redacted] hanno dovuto sostenere notevoli spese necessarie ad affrontare le svariate visite mediche a cui si è sottoposta la figlia, rendendosi necessario anche il ricovero temporaneo di quest'ultima presso l'Ospedale "Bambino Gesù" di Roma. A ciò si aggiungano le spese utili alla definizione della più corretta terapia farmacologia necessaria alla cura della patologia infantile di cui ha sofferto la sig.na [redacted], come sopra riportato.

Tale situazione ha determinato quindi la necessità di contrarre alcuni finanziamenti personali al fine di far fronte alle **imprevedibili** necessità di cura. Per il sostentamento quindi delle primarie esigenze terapeutiche della piccola secondogenita, il [redacted] si trova costretto a ricorrere nuovamente al sostegno economico degli istituti di credito e, in tale ambito, accende un mutuo con Monte dei Paschi di Siena per L. 90.000.000 estinguendo l'originario debito con la BAI.

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

Nel 2005 il _____ già dipendente di Enel spa, viene collocato in quiescenza ma, nonostante la pronta liquidazione del trattamento di fine rapporto, quest'ultimo viene dissipato integralmente per saldare solamente parte delle citate esposizioni debitorie già in essere a quella data. Da quanto appena esposto si coglie in maniera limpida l'intento di rispettare le obbligazioni assunte da ricorrenti ma, a causa di eventi imprevedibili, la situazione economico-finanziaria della famiglia viene compromessa indipendentemente dalla loro volontà.

Nell'anno 2011, infatti, il figlio dei ricorrenti, ovvero il _____ nato nel 1995, viene sottoposto a numerosi approfondimenti diagnostici che danno esito di malattia cardiovascolare in soggetto affetto da grave obesità (**allegato n. 2**) che comporta per la famiglia dei ricorrenti un ulteriore calvario fatto di ripetute visite specialistiche, ricoveri e trattamenti terapeutici di lungo termine. A causa della malattia metabolica riconosciuta in capo al giovane figlio, i coniugi _____ si vedono costretti a ricoverarlo presso una clinica specializzata per il trattamento dell'obesità - "Auxologico Piancavallo" - (**allegato 3**) struttura ospedaliera riconosciuta a livello nazionale come punto di riferimento e di eccellenza per la cura dell'obesità grave, ubicata in Piemonte e precisamente in Oggebbio (VB). Tale stato di cose ha costretto i genitori a supportare con la loro presenza il temporaneo ricovero del figlio, alloggiando per alcuni mesi nei pressi della clinica di cui sopra, con conseguenti ed immaginabili costi di vitto ed alloggio.

A tali problemi, si aggiungono gli ulteriori problemi di salute della sig.ra _____ a, la quale è affetta da obesità e gravi problemi di deficit statico-dinamico (**allegati 4 e 5**).

Le problematiche di salute della famiglia _____ costringono quindi i ricorrenti a far ricorso nuovamente al sostegno creditizio, contraendo nuovi finanziamenti con Neos Finance (oggi Intesa Sanpaolo) per € 29.867,58, poi ancora con IBL Banca spa per € 29.000 e poi ancora con Neos Finance per € 21.890.

Nel 2015 ancora i problemi di salute del giovane _____ (intervento chirurgico effettuato al Policlinico "Gemelli" di Roma – **allegato n. 6**) e della ricorrente sig.ra _____

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

costringono il [redacted] a far ricorso nuovamente al credito. Nello stesso anno l'odierna ricorrente viene sottoposta ad intervento chirurgico (**allegato n. 7**).

Nel medesimo periodo, si segnalano anche le esigenze di studio della figlia [redacted]

la quale completa con buoni risultati il proprio percorso universitario, prima alla facoltà di Scienze Statistiche e Matematica dell'Università della Calabria in Cosenza per poi raggiungere il traguardo della laurea specialistica presso l'Università di Pavia, ovviamente attingendo per il proprio sostentamento – quantomeno in parte – dalle risorse economiche familiari (**allegato n. 8**).

Nell'ottobre 2015 i ricorrenti sono tenuti a far fronte alle spese attinenti al matrimonio della figlia [redacted] la quale chiede – unitamente al marito sig. [redacted] – l'accensione di un contratto di mutuo con BNL Banca Nazionale del Lavoro, nel quale il [redacted]

[redacted] si vede costretto a ricoprire la figura di garante, offrendo il proprio cespite immobiliare su cui iscrivere ipoteca, oggi oggetto di atto di espropriazione immobiliare (atto di pignoramento immobiliare dell'8.2.2021 – **allegato 9**).

Nonostante gli sforzi profusi per l'estinzione dei finanziamenti, i ricorrenti si vedono costretti ad accenderne altri con la prospettiva di “consolidare” ed estinguere quelli precedenti, ritrovandosi involontariamente però in una situazione di palese sovraindebitamento. Nel 2017 e nel 2018 il [redacted] contrae finanziamenti con Consel, Findomestic, Compass e FCA Banca, riuscendo a corrispondere le relative rate fino al mese di gennaio 2018; dopo tale data il [redacted] piomba letteralmente in uno stato ansioso-depressivo che lo spinge ad accarezzare veri e propri propositi suicidi che, tuttavia, vengono saggiamente accantonati nella consapevolezza di aggravare solamente i già seri problemi economici.

Appaiono evidenti, pertanto, le cause che hanno generato il sovraindebitamento dei ricorrenti, **identificabili nelle imprevedibili necessità di cura dei familiari di cui è composta la famiglia**, nonché per il soddisfacimento dell'esigenza abitativa sia del nucleo a cui fanno riferimento i coniugi [redacted] sia della figlia [redacted]

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

Nel caso di specie, la famiglia che fa capo ai ricorrenti ha dovuto sostenere nel corso dell'ultimo decennio numerose e cospicue spese per le cure medico-specialistiche a cui il sig. _____, la sig.ra _____ e la sig.ra _____ si sono dovuti sottoporre. Tale stato di cose ha chiaramente acuito le necessità di spesa del nucleo familiare a cui ci riferiamo; **nel corso degli anni, peraltro, le impegnative ed imprevedibili esigenze di cura dei vari componenti della famiglia dei ricorrenti li hanno inevitabilmente costretti a ricorrere nuovamente al mercato creditizio, sia al fine di ottenere pronta liquidità per il sostentamento delle cure mediche, sia per consentire l'adempimento delle obbligazioni già contratte in precedenza;** nel corso degli anni, peraltro, l'originaria esposizione debitoria ha poi generato ulteriori richieste di finanziamento, avallate ed evase da differenti Istituti di credito al fine di estinguere i primigeni rapporti obbligazionari, consolidando ed incrementando così il debito originariamente contratto (si veda attestazione rilasciata dalla banca dati dei sistemi creditizi – CRIF – allegata alla Relazione particolareggiata del Gestore).

Nello specifico, dalla documentazione allegata l'odierno Giudicante avrà modo di ricostruire il percorso economico-finanziario che ha interessato i ricorrenti, connotato da una lunga serie di accensioni di prestiti personali, poi estinti anticipatamente con il perfezionarsi di nuovi rapporti obbligatori con le stesse Società finanziarie e/o con altri istituti di credito.

Le cause dell'indebitamento, quindi, risiedono nelle inaspettate e sempre crescenti necessità di cura dei vari componenti della famiglia, nelle stabili capacità reddituali del Sig. _____ e nella loro insufficiente idoneità (famiglia mono-reddito) nel sopperire alle sempre crescenti ed imprevedibili necessità di spesa necessarie per il sostentamento della famiglia.

Dalle informazioni poc'anzi riportate si evince senza tema di smentita la consapevolezza dei coniugi _____ nell'assumere volontariamente le obbligazioni di cui si dirà in seguito, al sol fine di soddisfare le ineludibili esigenze familiari (abitative e sanitarie); in tal senso,

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

infatti, non si può che concordare in ordine al carattere di necessità dell'accesso al credito reso oggettivamente indispensabile per il soddisfacimento dei primari bisogni della vita.

Le esigenze di cui sopra, infatti, inducevano gli istanti a contrarre alcuni prestiti personali di cui si indicheranno nel prosieguo gli estremi.

2. Sulla genesi del sovraindebitamento e sulla condotta dei ricorrenti

Dall'esposizione delle vicende occorse – tutta corredata di prove documentali – si evincono chiaramente una totale buona fede dei coniugi I ed, anzi – ancor di più – mutuando anche solo a livello concettuale l'istituto penalistico – lo “stato di necessità” dei ricorrenti i quali, effettivamente, si sono trovati nella condizione di dover contrarre obbligazioni per esservi stato costretto dalla necessità di salvare loro stessi ed altri dal pericolo attuale di un danno grave della persona, pericolo da loro non volontariamente causato, né altrimenti evitabile.

Ripercorrendo la storia finanziaria dei coniugi I , l'odierno Giudicante non potrà che convenire in merito alla inevitabilità del ricorso al credito, dettato dall'esigenza di far fronte alle **crescenti e non pianificabili** spese per i trattamenti sanitari cui la I

ed i due figli si sono sottoposti negli anni, oltre agli interventi chirurgici succedutisi nell'arco di un decennio, a cui si sono aggiunte le esigenze abitative che hanno costretto i ricorrenti a richiedere la concessione di mutuo ipotecario per l'acquisto di piccolo terreno edificabile su cui è stato poi realizzato il plesso edilizio familiare e garantirsi così una dignitosa esistenza; a ciò poi deve necessariamente aggiungersi l'ostentata spregiudicatezza che ha connotato l'azione dei vari istituti finanziari che nel corso del tempo ha contribuito, attraverso le operazioni di “*refinancing*”, ad aggravare la situazione debitoria dei ricorrenti.

Dopo i primi finanziamenti, accesi per l'acquisto del terreno e per l'edificazione dell'alloggio di famiglia, il nucleo familiare dei ricorrenti ha dovuto necessariamente rifinanziarsi per far fronte alle gravose ed impreviste esigenze terapeutiche della sig.na I poi della sig.ra I ed in fine del giovane I scegliendo – su esplicita indicazione delle società finanziarie e degli intermediari – lo strumento del consolidamento del debito. Il consumatore bisognoso, quindi, che accede al credito

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

per la realizzazione dell'abitazione di proprietà, è costretto a rifinanziarsi periodicamente per potersi garantire la sopravvivenza e per offrire possibilità di cura ai vari componenti della famiglia. Non vi era altra scelta! E così si è passati, progressivamente ed incolpevolmente, da una situazione iniziale di sostenibilità dei rapporti obbligatori ad un'esposizione debitoria divenuta infine intollerabile a causa di sopravvenute esigenze di cure non ragionevolmente prevedibili.

Si ribadiscono quindi le cause dell'attuale sovraindebitamento:

- 1) il nucleo familiare dei ricorrenti si sostiene unicamente con il reddito da lavoro/pensione del _____);
- 2) la famiglia è numerosa e le esigenze familiari non possono essere disattese;
- 3) la ricorrente sig.ra _____ i e due figli hanno gravi problemi di salute che li hanno costretti a ricorrere a cure specialistiche fuori dall'ambito regionale presso cui risiedono, nonché a sottoporsi ad interventi chirurgici di una certa entità;
- 4) le esigenze abitative spingono il _____ ad acquistare un piccolo terreno edificabile presso cui intraprende la costruzione del fabbricato in cui oggi dimora il nucleo familiare;
- 5) nel tempo le esigenze familiari (studio e matrimonio di una delle figlie) costringono i ricorrenti ad accedere nuovamente al mercato creditizio;
- 6) gli originari prestiti personali hanno dato origine a ripetuti finanziamenti che nel corso del tempo, attraverso il meccanismo del cosiddetto "consolidamento", hanno generato maggiore esposizione debitoria;
- 7) i coniugi _____ non hanno potuto e non può contare su diverse risorse patrimoniali familiari.

Circa il giudizio di diligenza, facendo un opportuno riferimento anche al nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", la più autorevole dottrina ha rilevato che il legislatore *"ha voluto espressamente aggettivare la nozione di colpa con la relativa gravità, a significare che solo nei casi più gravi ed evidenti la negligenza andrà sanzionata"*

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

con l'impossibilità di accesso alla procedura” - Della Rocca – Grieco- Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza – Primo commento, ed. Cedam 2019.

Il giudizio va quindi basato su un livello di capacità di previsione molto bassa tenuto conto che si tratta di un consumatore, pertanto un soggetto non preparato tecnicamente, almeno in generale. Emerge, allora, anche a titolo esemplificativo, che non potrà essere considerato immeritevole di accedere alla procedura, il soggetto – consumatore che subisce aggravii di costi di mantenimento della famiglia. Peraltro, tutti gli esempi offerti dalla giurisprudenza sotto l'imperio della legge 3/2012 dimostrano un orientamento nel senso di limitare l'accesso alla procedura solo in presenza di comportamenti gravemente colposi (si veda: Trib. Verona 5 maggio 2015 in www.ilcaso.it”).

Da quanto detto discende l'assoluta **involontarietà** dell'attuale situazione di insolvenza e sovraindebitamento che oggi affligge i coniugi _____ soggetti che hanno solamente inteso soddisfare le preminenti esigenze familiari ed il cui agire è evidentemente scevro di colpa, intesa come comportamento irragionevole di mancata previsione di impossibilità di adempiere, avendo come riferimento il proprio reddito ed il proprio patrimonio. Nel caso di specie, senza trascendere in frettolosi giudizi morali, il giudizio che l'adito Tribunale formulerà circa la meritevolezza dei ricorrenti nell'accesso alla presente procedura, non potrà che convergere con quello espresso da questa difesa, basato sul livello di capacità previsionale bassa del ricorrente/consumatore, non certo ancorato alla nozione di diligenza professionale (sullo schema dell'art. 1176 c.c.), tenuto conto della natura di semplice consumatore del _____ e della sig.ra _____.

Da quanto esposto l'odierno Giudicante avrà modo di constatare come gli istanti non si siano mai sottratti, per quanto possibile, al pagamento dei propri debiti, avendo altresì contratto obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali della famiglia e, quindi, nella prospettiva di adempierle; non dimentichiamo, a tal proposito, la posizione lavorativa e reddituale del _____, connotata dei requisiti della stabilità, per come si dirà nel prosieguo.

3. Sulla condotta degli intermediari finanziari e sulla valutazione del merito creditizio

Ferma “l'incolpevole responsabilità” del sig. ' e della moglie, si auspica che il giudizio di meritevolezza del Giudicante – condotto a tutela del ceto creditori, stante l'assenza di voto nel caso di specie – non prescinda da un bilanciamento delle diverse posizioni di forza e professionalità tra istituto finanziario – lo stesso che il giudizio di meritevolezza è volto a tutelare – e consumatore e del corretto squilibrio contrattuale tra le parti, e ciò anche alla luce della nuova disciplina del sovra-indebitamento racchiusa nel nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (di seguito CCII).

Così come segnalato dalla più recente giurisprudenza di merito (Tribunale Napoli Nord 18.5.2018), al fine di valutare la meritevolezza del debitore ad accedere ai benefici della legge 3/2012, bisognerà prendere in considerazione l'atteggiamento dei finanziatori nell'apprezzamento del cosiddetto “merito creditizio”.

In realtà la fattispecie in esame deve essere letta nella duplice visione prospettica che, da un lato, individua il necessario requisito della meritevolezza tenendo conto della valutazione positiva che gli intermediari, ex art. 124 bis comma 1 TUB, hanno effettuato sull'idoneità del richiedente di accedere al finanziamento, dall'altro esime il debitore dalla eventuale colpevolezza allorquando egli abbia fatto affidamento nella funzione valutativa dei finanziatori, poi risultata imprudente.

Nel caso dei coniugi vengono in rilievo entrambi gli aspetti, tenuto conto che tutti gli enti finanziari hanno continuato ad erogare credito senza sollevare alcun dubbio di adeguatezza degli stessi ad accedere ad ulteriori finanziamenti.

Peraltro, risulta ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che conferisce rilievo, ai fini della valutazione della meritevolezza del debitore, all'apprezzamento del cosiddetto “merito creditizio” da parte dei finanziatori (in ragione della previsione contenuta nell'art. 124 bis T.U.B.) qualora questi ultimi abbiano comunque continuato a finanziare il debitore istante (Tribunale Napoli Nord 18.5.2018).

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

L'art. 12 bis comma 3 della legge 3/2012 deve essere letto in modo coordinato con l'art. 124 bis comma 1 del TUB, che prevede che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. In coerenza con tale disposizione, si deve ritenere – quindi – che l'intermediario, nell'ottica di tutela della posizione del finanziante, debba rifiutare la concessione del finanziamento al consumatore immeritevole di accedervi.

Il logico corollario è che nel caso in cui sia stato violato l'art. 124 bis TUB (come nel caso di specie), il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento possa ricondursi in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario.

Da ciò si deduce che, qualora l'istituto di credito abbia preventivamente vagliato il merito creditizio del richiedente, quest'ultimo non possa essere ritenuto in colpa per aver fatto affidamento sulla capacità valutative dell'ente. **La lettura combinata dell'art. 12 l.3/2012 e dell'art. 124 bis TUB comporta che il Giudicante non debba riconoscere la meritevolezza nell'accesso alle procedure esdebitative allorché il consumatore si sia rappresentato ed abbia voluto (con evidente valorizzazione dell'elemento psicologico) provocare la situazione di sovraindebitamento, fornendo false informazioni all'intermediario nella fase di stipula del contratto.**

In proposito si esprime ancora il Tribunale di Napoli Nord nella nota sentenza 21.12.2018, affermando che *“Non è da ravvisarsi colpa del consumatore laddove il soggetto finanziatore non abbia ottemperato all'obbligo imposto dall' art. 124 bis, primo comma, del T.U.B. - essendo l'unico soggetto obbligato, per professionalità ed esperienza, a farlo - ovvero di valutare l'accesso al credito con l'obiettivo di tutelare non solo il mercato creditizio, ma altresì gli interessi del richiedente il finanziamento. Sotto questo profilo, il consumatore non può essere considerato colpevole del sovraindebitamento, nella misura in cui egli abbia riposto fiducia nel finanziatore stesso”.*

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

Nella fattispecie, le società finanziarie hanno continuato a finanziare nell'arco di oltre venti anni il sig. _____, **con la ovvia conseguenza che la valutazione del merito creditizio da parte degli istituti di credito è sicuro elemento rafforzativo del giudizio di meritevolezza sui ricorrenti.**

In tal senso, ci si deve soffermare anche sulle novità legislative introdotte con il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza laddove, all'art. 68 terzo comma, si valorizza il merito creditizio, dovendo l'O.C.C. indicare se il finanziatore ne abbia o meno tenuto conto. A tal proposito, appare utile rivolgere brevemente lo sguardo alla Relazione illustrativa del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza nella quale, riferendosi alla procedura da sovraindebitamento, si legge: *“In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile. In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura)”. Ebbene, nella fattispecie paiono difettare totalmente sia malafede che intento o condotta fraudolenti in capo ai coniugi _____, il cui operato è stato dettato, semmai, da uno “stato di necessità”.*

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

Il correttivo apportato dalla riforma delle procedure concorsuali si pone nel solco tracciato dalla medesima giurisprudenza formatasi in relazione alla stessa legge 3/2012. Il Tribunale di Rimini, con provvedimento del 01/03/2019 [in www.ilcaso.it], ha così statuito: *“va respinta l’opposizione all’omologa del piano del consumatore proposta sotto il profilo della meritevolezza dall’ente finanziatore (nella specie, il cessionario del credito), ove emerge che al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento con l’istituto di credito il debitore si era già visto revocare il fido da altro istituto di credito con conseguente trattenuta di una mensilità di stipendio. Ciò alla luce della responsabilità del medesimo ente finanziatore ai sensi dell’art. 124 TUB, a mente del quale “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente, **per cui l’ente ha l’onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l’accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest’ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento”**”.*

In tale indicata prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCII) che all’art. 68 terzo comma prevede che *“l’OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”*.

Nel caso di specie, peraltro, si offre materiale utile per sottolineare altresì la responsabilità degli istituti di credito nell’incentivare il ricorso a ripetute forme di finanziamento (con consolidamento), giacchè tale prassi deriva da una pratica commerciale invalsa nell’arco dell’ultimo ventennio che ha contribuito ad una diseducazione dell’utenza nel ricorso al credito. Tale considerazione risulta palmare nel caso di specie laddove, come viene esposto nella relazione particolareggiata del Gestore, gli istituti di credito hanno senz’altro e colposamente peccato di negligenza, imprudenza ed imperizia nella valutazione del

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

merito creditizio attinente al reclamante. Ciò ha determinato un'evidente esimente di colpevolezza in capo al debitore. Per citare la già menzionata sentenza del Tribunale di Rimini del 1 marzo 2019, “....omissis...***il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto “l’intermediario” titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla sua relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio.***”

In conclusione, nel caso di specie le società finanziarie, nel loro complesso, hanno provocato, facilitato ed aggravato volutamente la situazione di non sostenibilità dell'esposizione debitoria riconducibile al sig. [redacted]; quest'ultimo, infatti, ha contratto nuovi debiti nella convinzione - indotta dai medesimi intermediari finanziari - di estinguere i più risalenti, ma con l'effettiva conseguenza di un incremento della propria esposizione debitoria, non più sanabile con mezzi ordinari.

SITUAZIONE DEBITORIA

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie:

- mutuo ipotecario contratto dai ricorrenti con BNL Banca Nazionale del Lavoro – BNP Paribas in data 11.07.2011 con il quale il predetto Istituto di credito ha erogato € 86.921,14 al tasso di interesse del 5%, per la durata di 15 anni, rimborsabile mediante pagamento di n. 180 rate mensili di € 682,26 cadauna, attualmente onorato fino a luglio 2018, che vede alla data del 17/03/2021 un residuo debito di € 60.956,70 oltre interessi moratori, desumibili dal piano di ammortamento allegato al mutuo originario (**allegato 10**);
- contratto di mutuo stipulato dal sig. I [redacted] in data 20.08.2015 per l'importo di € 53.602,05 con Banca Nazionale del Lavoro, in cui il sig. [redacted] risulta garante (si veda piano di ammortamento dell'Istituto – **allegati 11, 12, 13 e 14**); la posizione oggi risulta in sofferenza ed il [redacted] è stato destinatario di atto di precetto per l'importo di € 58.738,25 (**allegato 15**) nonché di atto di pignoramento immobiliare (**allegato 9**).

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

- prestito personale contratto da _____ con Consel – Sella Personal Credit in data 27.04.2016 per consolidamento prestiti precedenti al tasso di interesse dell'8,84% TAEG, per l'importo complessivo del debito pari ad € 9.652,30, onorato fino al dicembre 2017, rimborsabile mediante pagamento di 54 rate mensili per € 178,45 cadauna, che vede alla data del 30.07.2020 un debito complessivo di € 5.734,89 (**allegato 16**). Oggi tale credito è stato ceduto alla Axactor Italy spa;
- prestito personale contratto da _____ con Findomestic Banca spa, oggi ceduto ad IFIS NPL spa, in data 30.06.2016 per consolidamento prestiti precedenti, al tasso di interesse del 5,85% TAEG, per l'importo di € 18.228,00, onorato fino a dicembre 2017, rimborsabile mediante il pagamento di 84 rate mensili per € 217,00 cadauna, che vede alla data del 20.07.2020 un debito complessivo di € 14.609,16 (**allegato 17**);
- prestito personale contratto da _____ con FCA Bank spa in data 16.12.2016, al tasso di interesse del 7,62 % TAEG per l'importo di € 25.884,00, in cui funge da garante _____ onorato fino a dicembre 2017, rimborsabile mediante pagamento di 96 rate mensili di € 354,00 cadauna, che vede alla data del 31.07.2020 un debito complessivo di € 25.174,87 (**allegato 18**), debito oggi ceduto a AK Nordic AB la quale ha dato mandato di gestione e recupero alla società PRA Group Italia Srl;
- prestito personale contratto da _____ con FCA Bank spa in data 27.01.2016 per l'acquisto dell'autoveicolo principale, al tasso di interesse del 7,53 % TAEG per l'importo complessivo di € 13.890,00 onorato fino a dicembre 2017, rimborsabile mediante pagamento di 60 rate mensili di € 235,00 cadauna, che vede alla data del 31.07.2017 un debito complessivo di € 8.427,84 (**allegato 19**). Debito oggi ceduto a Ak Nordic AB;
- apertura di credito – carta di credito *revolving* denominata “Blu American Express, accordata da American Express spa al _____, emessa in data

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

17/03/2016 con un fido di € 1.500,00 (**allegato 20**), con esposizione debitoria ad Agosto 2020 pari ad € 1.511,38;

- prestito personale contratto da [redacted] con Compass Banca spa in data 03.03.2017, al tasso di interesse del 16,81% TAEG, per l'importo di € 11.602,93, onorato fino a dicembre 2017, rimborsabile mediante pagamento di 60 rate mensili per € 191,99 cadauna, con un debito complessivo alla data odierna di € 8.014,98 (**allegato 21**);
- apertura di credito – carta di credito al consumo, accordata da Compass Banca spa per l'importo iniziale di € 3.000,00, il cui insoluto ammonta ad € 3.186,41 (**cf. allegato 22**);
- prestito personale – cessione di quote di retribuzione, contratto con IBL Banca spa in data 03.09.2017, oggi ceduto a Marzio Finance, per consolidamento prestiti precedenti, al tasso di interesse del 7,56% per l'importo di € 39.480,00, rimborsabile mediante pagamento di 120 rate mensili per € 329,00 cadauna, che vede alla data odierna un debito complessivo di € 25.662,00 (**allegato 23**);
- carta di credito concessa da Findomestic Banca spa, per l'importo iniziale di € 3.000,00, rimborsabile mediante pagamento rateale per € 132,00 mensili, onorata fino al luglio 2018, che vede alla data odierna un debito complessivo di € 4.682,97 (**allegato 24**);
- carta di credito concessa al sig. [redacted] da BNL Banca Nazionale del Lavoro spa per l'importo iniziale di € 4.000,00, onorata fino al luglio 2018, che vede alla data odierna un debito complessivo di € 3.426,00 (**allegato 25**);
- carta di credito concessa alla sig.ra [redacted] da BNL Banca Nazionale del Lavoro spa per l'importo di € 1.500,00 rimborsabile mediante pagamento rateale, onorato fino al luglio 2018, che vede alla data odierna un debito complessivo di € 2.462,25 (**allegato 26**);

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

- esposizione su C/C cointestato ai coniugi _____ a con BNL Banca Nazionale del Lavoro spa, contratto di fido bancario, che vede alla data odierna uno scoperto complessivo di € 5.758,90 (**allegato 27**);
- carta di credito concessa al sig. _____ o da Consel Sella Personal Credit spa, per l'importo originario di € 1.500,00 rimborsabile mediante pagamento dilazionato dell'importo di € 65 mensili, ceduto ad Axactor Italy Spa che vede un debito residuo di € 1.575,19 (**allegato 28**);
- contratto di finanziamento personale acceso dalla sig.ra _____ con Compass Banca spa in data 25.10.2017 per l'importo complessivo di € 15.807,19 al tasso di interesse del 12,71% TAEG, rimborsabile mediante pagamento di 84 rate mensili di € 186,77, onorato fino al luglio 2018, ceduto a banca IFIS NPL Spa che vede un residuo debito pari ad € 11.180,71 (**allegato 29**).

I dati della situazione debitoria, sopra elencati, sono meglio riassunti nel seguente prospetto:

ALL.	CREDITORI	IMPORTI	RESIDUI
10	BNL spa – mutuo ipotecario	€ 86.921,14	€ 60.956,70
9-11-12-13-14-15	Mutuo BNL I	€ 53.602,05	€ 58.738,25
16	Axactor Italy spa già Consell	€ 9.652,30	€ 5.734,89
17	Findomestic Banca spa (IFIS NPL)	€ 18.228,00	€ 14.609,16
18	FCA Bank spa	€ 25.884,00	€ 25.174,87
19	FCA Bank spa	€ 13.890,00	€ 8.427,84
20	American Express spa	€ 1.500,00	€ 1.511,38
21	Compass Banca spa	€ 11.602,93	€ 8.014,98
22	Compass Banca spa	€ 3.000,00	€ 3.186,41
23	IBL Banca spa (Mazio Finance)	€ 39.480,00	€ 25.662,00
24	Findomestic Banca spa (IFIS NPL)	€ 3.000,00	€ 4.682,00
25	BNL spa	€ 4.000,00	€ 3.426,00
26	BNL spa	€ 1.500,00	€ 2.462,25
27	BNL Conto Corrente (fido)	€ 5.758,90	€ 5.758,90
28	Axactor Italy spa già Consell	€ 1.500,00	€ 1.575,19
29	Compass Banca spa (IFIS SPA)	€ 15.807,19	€ 11.180,71

SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dai ricorrenti è reale e dimostrata dai fatti:

- a) composizione del nucleo familiare: come si evince dal certificato dello stato di famiglia (**allegato 30**) il nucleo familiare attualmente si compone dei seguenti membri: _____, _____ e _____ da precisare che il giovane _____ frequenta attualmente il Seminario arcivescovile della diocesi "Reggio Calabria – Bova", al quale istituto viene versata mensilmente una retta per il sostentamento delle attività comunitarie (**allegato 31**); Tale retta mensile è corrisposta dalla Sig.ra _____ (nonna del _____);
- b) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia: le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano ad € 1.100,00 circa mensili e comprendono:

Spese per beni di prima necessità: generi alimentari, vestiario, scarpe (mensile)	€ 400,00
Spese per medicine di vario tipo e visite mediche specialistiche	€ 100,00
Acquedotto e rifiuti (spesa annuale 840,00)	€ 70,00
Energia elettrica, telefono (mensile)	€ 150,00
Gas metano per il riscaldamento (mensile)	€ 50,00
Scuola e sport	€ 50,00
Spese carburante veicoli (mensile)	€ 150,00
Assicurazioni varie (spese annuali € 1.200,00)	€ 100,00
Bolli veicolo (spesa annuale 450,00)	€ 37,50
Spese condominiali (mensili)	€ 20,00
Spesa meccanico (manutenzione auto) spesa annuale 240,00)	€ 20,00
TOTALE SPESE MENSILI	€ 1.147,50
TOTALE SPESE ANNUE	€ 13.770,00

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale della famiglia allo stato attuale, come risulta dalla documentazione allegata è la seguente:

- il [redacted] ha lavorato alle dipendenze di Enel Distribuzione spa, adesso percettore di pensione d'anzianità, come da modello 730/2020 – redditi 2019 – allegato al presente ricorso (**allegato 32**), per un reddito annuo complessivo lordo di € 28.440,00, che al netto di ritenute fiscali ammonta a € 21.678,00 (pari a € 1.806,50 circa mensili);
- la sig.ra [redacted] attualmente percepisce l'assegno ordinario di invalidità, come da modello 730/2020 – redditi 2019 per complessivo lordo di € 6.266,00 (pari a € 522,16 mensili), oltre a rendita vitalizia INAIL per complessivi € 2.311,00 come da CU2020 – redditi 2019 e dal CU 2021 – redditi 2020 (pari a € 192,58 mensili) (**allegati 33 e 34**);
- la sig.ra [redacted], nata a Reggio Calabria il [redacted] percepisce un reddito di pensione dall' INPS lordo pari a € 20.972,77 (si modello CU 2020 e modello CU 2021 **allegati 35 e 36**) lordi che al netto delle imposte ammonta ad € 16.369,49 (importo mensile medio di € 1.350,00 circa). Tuttavia, tale emolumento percepito dall'anziana sig.ra [redacted] madre della ricorrente) ormai non più autosufficiente, viene interamente destinato al pagamento di una badante regolarmente registrata e retribuita mensilmente (**cf. all. 37 e 38**), nonché per sostenere le cospicue spese sanitarie e di mantenimento personale e, altresì, al pagamento della retta mensile del seminario frequentato dal nipote [redacted], per come precedentemente documentato.

La predetta situazione reddituale risulta acclarata dalla copia del cedolino pensionistico che si allega al presente ricorso e dai modelli CU che si allegano.

TABELLA REDDITI

	ANNUALITA'		
	2017	2018	2019
730/reddito complessivo	€ 27.981,00	€ 28.186,00	€ 28.440,00

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

730/reddito complessivo	€ 6.134,00	€ 6.193,00	€ 6.266,00
CU Inail redditi esenti	€ 2.273,00	€ 2.286,00	€ 2.311,00
Totale reddito ricorrenti al lordo	€ 36.388,00	€ 36.665,00	€ 37.017,00

DETERMINAZIONE REDDITO NETTO				
	2019	Irpef netta	add.li	Totale Netto
730/reddito complessivo	€ 28.440,00	€ 5.903,00	€ 859,00	21.678,00 €
				- €
730/reddito complessivo	€ 6.266,00	€ -	€ -	6.266,00 €
CU Inail redditi esenti	€ 2.311,00	€ -	€ -	2.311,00 €
Totale reddito ricorrenti al netto	€ 37.017,00	€ 5.903,00	€ 859,00	30.255,00 €
	Reddito netto mensile		Euro	€ 2.521,25

Complessivamente, dunque, allo stato attuale per il sostentamento della famiglia, il sig. _____ e la sig.ra _____ possono contare mediamente su entrate nette mensili pari ad € 2.520,00 circa.

Elenco di tutti i beni dei debitori: I beni immobili di proprietà dei ricorrenti, come risulta anche dalle visure ipocatastali estratte dall'Agenzia Entrate Territorio allegate, riferite al Sig. _____ (**allegato 39**) e dalle visure ipocatastali estratte dall'Agenzia Entrate Territorio allegate, riferite alla sig.ra _____ (**allegato 40**), sono i seguenti:

- abitazione principale di tipo popolare, di proprietà del sig. _____, ubicata in _____ Superiore di Reggio Calabria, via / _____ n. 117, piano terra, identificato al NCEU al foglio di mappa _____, particella _____ sub _____, 5 vani, rendita catastale € 309,87, concesso in comodato d'uso (regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate al numero _____ serie 3 in data 29.12.2015) alla figlia sig.ra _____;
- unità immobiliare di tipo popolare, di proprietà del sig. _____, ubicata in _____ Superiore di Reggio Calabria, _____ 117, piano primo, identificato al NCEU al foglio di mappa _____, particella _____ sub _____, 7 vani, mq 141, rendita catastale € 433,82, sulla quale insiste ipoteca volontaria iscritta in favore di BNL spa;

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

- lastrico solare di proprietà del sig. _____ ubicato in _____ Superiore di Reggio Calabria, _____ n. 117, piano terra, identificato al NCEU al foglio di mappa _____, particella _____ sub _____;
- unità immobiliare di tipo popolare, di proprietà della sig.ra _____ ubicata in Bagaladi (RC), via B. Rossi n. 23, piano terra, identificato al NCEU al foglio di mappa _____, particella _____ sub _____, 3,5 vani, mq 91, rendita catastale € 122,92;
- appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Bagaladi (RC) identificato al NCT al foglio _____, particella _____, per complessivi metri 4070, di proprietà della sig.ra _____ per 500/1000, di consistenza uliveto;
- appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Bagaladi (RC) identificato al NCT al foglio _____, particella _____, per complessivi metri 1090, di proprietà della sig.ra _____ per 500/1000, di consistenza uliveto;
- appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Bagaladi (RC) identificato al NCT al foglio _____, particella _____, per complessivi metri 190, di proprietà della sig.ra _____ per 1000/1000, di consistenza uliveto;
- appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Bagaladi (RC) identificato al NCT al foglio _____, particelle _____, per complessivi metri 850, di proprietà della sig.ra _____ per 1000/1000, di consistenza uliveto;
- appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Bagaladi (RC) identificato al NCT al foglio _____, particelle _____, per complessivi metri 1080, di proprietà della sig.ra _____ per 1000/1000, di consistenza uliveto;
- appezzamento di terreno ubicato nel Comune di San Lorenzo (RC) identificato al NCT al foglio _____, particella _____, per complessivi metri 2250, di proprietà della sig.ra _____ per 1/3, di consistenza uliveto;

Con riguardo agli immobili di proprietà del sig. _____ di seguito si riporta – indicativamente – il relativo valore di mercato:

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

- Per ciò che concerne l'appartamento posto al piano terreno dello stabile di via _____ n. 117, concesso in comodato d'uso alla sig.ra _____ sul quale grava ipoteca volontaria in favore della BNL spa, identificato al foglio di mappa _____, particella _____ i sub _____, il valore si aggira attorno a complessivi € 67.800,00 circa (€ 600 per mq – min 630/max 930) come da valutazione effettuate mediante i criteri dettati dall'Osservatorio per il Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, la cui scheda viene allegata alla presente (**allegato 41**), tenuto conto del grado di vetustà dello stesso, delle condizioni intrinseche e della ubicazione rispetto alla pubblica via;
- Per quanto concerne il cespite immobiliare costituente l'abitazione principale, sul quale insiste ipoteca volontaria concessa in favore dell'istituto di credito mutuante, identificato al foglio di mappa _____ particella _____ sub _____, ubicato in _____ di Reggio Calabria alla via _____ di n. 117, al piano primo, unitamente al lastrico solare, tutti di proprietà del sig. _____ il valore di mercato dello stesso si aggira attorno ai 91.650,00 euro (650 €/mq – min 630/max 930), come da valutazione effettuata attraverso i dati dell'Osservatorio per il Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, tenuto conto dell'ubicazione e del grado di vetustà dello stesso (**allegato 41**).

Relativamente agli immobili di proprietà della sig.ra _____, il valore di mercato degli stessi è il seguente:

- Il cespite ubicato nel piccolo comune pre-aspromontano di Bagaladi (RC) alla via B. Rossi n. 23/25, posto al piano terreno del fabbricato, identificato al foglio _____ particella _____ sub _____ il valore di mercato dello stesso si aggira attorno ad € 37.600 (ossia € 400 a mq), come da valutazione effettuata attraverso i dati dell'Osservatorio per il Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (**allegato 42**), tenuto dell'ubicazione e del grado di vetustà dello stesso;
- Per quanto riguarda i vari appezzamenti di terreno, il loro valore può essere così indicato:

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

- appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Bagaladi (RC) identificato al NCT al foglio , particella , per complessivi metri 4070, di proprietà della sig.ra per 500/1000, di consistenza uliveto, valore di mercato: € 7.000,00 circa;
- appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Bagaladi (RC) identificato al NCT al foglio , particella , per complessivi metri 1090, di proprietà della sig.ra per 500/1000, di consistenza uliveto, valore di mercato: € 2.180,00; alla ricorrente andrebbe riconosciuta la metà del predetto importo, rispetto alla propria quota di proprietà sul bene;
- appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Bagaladi (RC) identificato al NCT al foglio , particella , per complessivi metri 190, di proprietà della sig.ra per 1000/1000, di consistenza uliveto, valore di mercato: € 500,00;
- appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Bagaladi (RC) identificato al NCT al foglio , particelle e , per complessivi metri 1930, di proprietà della sig.ra per 1000/1000, di consistenza uliveto, valore di mercato € 3.860,00 circa;
- appezzamento di terreno ubicato nel Comune di San Lorenzo (RC) identificato al NCT al foglio , particella , per complessivi metri 2250, di proprietà della sig.ra a per 1/3, di consistenza uliveto, valore di mercato: € 4.500,00, di cui solo un terzo andrebbe riconosciuto alla ricorrente.

Oltre ai beni immobili di cui sopra, i ricorrenti sono proprietari rispettivamente:

- il sig. o è proprietario di un autoveicolo FIAT Punto targato , matricolato nell'anno 2010 (di cui si deposita la visura PRA – **allegato 43**), acquistato dal ricorrente in data 02.12.2016, al prezzo di €

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

9.000,00, il cui valore commerciale si aggira attorno ai 2000 euro, come da valutazione “autoscout24”, allegata in atti (**allegato 44**).

- La sig.ra _____ è proprietaria di un Autoveicolo Fiat Panda, targato _____ immatricolato nell'anno 1997 ed acquistato dalla ricorrente in data 08.08.2011 al prezzo di € 1.000,00 (si deposita visura pra – **allegato 45**), il cui valore commerciale è pari a 0 e di un autoveicolo Volkswagen targato _____ immatricolato nell'anno 2004 ed acquistato in data 08.01.2014, al prezzo di € 4.200,00 il cui valore commerciale è pari ad € 1.000,00, come da valutazione “autoscout24” (**allegato 46**).

I ricorrenti non dispongono di altri beni mobili, né di mobili registrati o di crediti.

Attualmente la famiglia sta utilizzando solo il c/c cointestato ai coniugi sig. _____

_____ e sig.ra _____, acceso presso Posteitaliane spa, nonché conto corrente cointestato alla sig.ra _____ e alla madre, sig.ra _____

Le prestazione pensionistiche sono canalizzate sul conto corrente cointestato ai coniugi, odierni ricorrenti.

Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni.

SULLA MERITEVOLEZZA

Com'è noto, nella fattispecie prevista dalla legge ed afferente il cosiddetto “piano del consumatore”, la valutazione sulla meritevolezza del debitore-consumatore ad accedere al beneficio di cui si tratta, mancando il voto dei creditori, necessita di un approfondito esame da parte del Giudicante. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dovuto sostenere nel corso dell'ultimo ventennio **le impreviste e crescenti spese per le cure medico-specialistiche a cui i vari componenti della famiglia si sono dovuti sottoporre**. Tale stato di cose ha chiaramente acuito le necessità di spesa del nucleo familiare a cui ci riferiamo.

A ciò si aggiunga che il _____ ha dovuto sostenere per intero le spese per l'acquisto del terreno su cui, successivamente, ha edificato il plesso edilizio in cui dimora l'intera famiglia, sopportandone i relativi costi, con l'ovvia conseguenza di provocare l'esposizione debitoria conseguente all'accensione del mutuo ipotecario con BNL spa.

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

L'accesso al credito ottenuto dal nucleo familiare dei ricorrenti è stato richiesto per il soddisfacimento delle primarie esigenze di cui sopra, facendo affidamento alla sicura capacità reddituale del _____ (prima del collocamento in quiescenza, lo stesso intratteneva un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con soggetto privato a partecipazione statale, Enel Servizio Elettrico spa), escludendo categoricamente che gli stessi consumatori avessero potuto assumere le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che avessero colposamente determinato il sovra- indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Le ripetute patologie sopravvenute nel corso degli anni in capo alla _____ ed ai figli della coppia, poi, hanno evidentemente provocato un'accresciuta necessità di spesa, provocando in definitiva lo stato di sovraindebitamento. Ai primi finanziamenti dettati dalle esigenze abitative, si sono via via accompagnati i ripetuti accessi al mercato creditizio, divenuti poi ingestibili a causa dell'imprevedibile sopravvenienza delle patologie che hanno colpito la ricorrente _____ a e due dei figli della coppia, come sopra detto. Ed è proprio in tale profilo che si coglie la meritevolezza dei ricorrenti ad accedere al beneficio di cui trattiamo, in ragione del consolidato orientamento che attesta siffatto requisito per il debitore *“che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione **di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati”* - Tribunale di Udine del 04.01.2017.**

Con l'innovativo istituto del piano del consumatore il legislatore ha inteso apprestare una disciplina di favore rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale, con l'obiettivo di porre un freno alle situazioni debitorie occasionate dal ricorso - sempre più frequente - al c.d. credito al consumo, offrendo la possibilità di un pieno reinserimento sociale a coloro che, per ragioni estranee all'attività professionale o imprenditoriale svolta, versino in una

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

“*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*” (art. 6, co. 2, lett. a), L. n. 3/2012).

Proprio la particolare incidenza del piano omologato sulle situazioni soggettive dei creditori ha fatto sì che il legislatore imponesse al giudice il riscontro della c.d. meritevolezza del consumatore, espressione ormai invalsa nella prassi con la quale intende indicarsi il positivo riscontro da parte del Giudice in merito al fatto che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (art. 12 bis, co. 3, della Legge citata).

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno offerto ampia dimostrazione documentale in ordine alla genesi dell'esposizione debitoria ed al successivo sovraindebitamento, scaturiti dalle esigenze di far fronte inizialmente all'accollo del mutuo per l'acquisto del terreno e per la successiva edificazione dell'immobile adibito ad abitazione principale, a cui si sono aggiunte le non pianificabili necessità di spesa legate ai percorsi terapeutici cui si sono dovuti sottoporre i sigg.ri _____, _____ ed alla ricorrente _____, nel corso di oltre quindici anni; a ciò si aggiungano le esigenze di studio della figlia _____ e la necessità di accedere al mercato creditizio per sostenere dignitosamente il matrimonio della giovane _____; delle esigenze abitative della stessa.

Il tutto aggravato dal ripetuto ricorso ai meccanismi di finanziamento del debito, con ogni conseguenza in termini di progressività degli obblighi restitutori. Pertanto per far fronte alle necessità di coprire i costi dei mutui e di far fronte agli imprevisi costi sanitari si è dovuto far ricorso all'indebitamento innescando un circolo vizioso sull'accesso al credito al consumo da cui oggi risulta impossibile uscire. Dall'accedere ad un singolo finanziamento al ritrovarsi poi invischiato in una situazione debitoria di sovra-indebitamento, il passo è breve. Come dimostrato *per tabulas*, l'originaria esposizione debitoria ha generato ulteriori richieste di finanziamento, avallate

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

ed evase da differenti Istituti di credito al fine di estinguere i primigeni rapporti obbligazionari, consolidando ed incrementando esponenzialmente il debito originariamente contratto.

Da quanto dedotto in ricorso il Giudicante potrà ricavare gli elementi sufficienti e necessari per valutare la meritevolezza dei ricorrenti nell'accesso alla procedura, **non perdendo di vista la concreta vicenda sottoposta al vaglio dell'omologa, ossia la iniziale situazione finanziaria dei proponenti, le ragioni sottese all'indebitamento, le eventuali specificità del contesto familiare, il grado di conoscenza dei meccanismi di funzionamento degli strumenti creditizi.**

Ed è proprio in tale direzione che dovrà muoversi il giudizio che l'On.le Tribunale adito dovrà esitare nel valutare le vicende economico-finanziarie dei coniugi _____ nel solco della più illuminata giurisprudenza (Tribunale Catanzaro del 28.02.2018) che evidenzia come ***“i parametri da impiegare nel vaglio del c.d. requisito della meritevolezza, considerati in una più ampia ottica di sistema che tenga conto della ratio sottesa alle procedure di sovraindebitamento - volte a conferire una “seconda chance” al debitore non fallibile - possano essere individuati con un certo margine di elasticità”.***

Questa difesa non può che condividere l'orientamento più recente dei vari Tribunali italiani (Tribunale Rimini del 20.08.2018, Tribunale di Catanzaro del 28.02.2018, Tribunale di Termini Imerese del 28.04.2017) secondo cui ***“Il sovraindebitamento colposo può escludersi quando ad una situazione finanziaria inizialmente adeguata (la percezione di due stipendi da lavoro dipendente a fonte della contrazione di debiti proporzionati alle entrate dei coniugi) segua un evento particolarmente incisivo per l'economia familiare (legato a bisogni certamente non voluttuari, qual è la necessità di effettuare spese mediche)...omissis....che, in una spirale di indebitamento crescente, porti la coppia a stipulare nuovi finanziamenti di durata maggiore e rata inferiore, nel tentativo di riacquisire margini di liquidità”.***

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

Nella specie, dall'iniziale sostenibilità del debito conseguente alla stipula dei primi finanziamenti (sempre onorati per oltre un ventennio) si è passati - sulla spinta delle straordinarie e non pianificabili esigenze terapeutiche dei componenti del nucleo familiare e dalla necessità di sostenere economicamente i figli per i loro progetti di studio e per la loro realizzazione personale - ad una situazione di insostenibilità accresciuta anche dal comportamento negligente e spregiudicato dei finanziatori.

In tal senso, la più recente giurisprudenza di merito (si veda *ex multis* - Tribunale Bergamo 12 dicembre 2014) si esprime confermando che deve essere considerato suscettibile di omologazione, il piano avanzato da un consumatore che si sia indebitato “*per esigenze determinate dalla ristrutturazione della propria abitazione e dalla conseguente necessità di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedentemente assunti, nonché per sopperire alle esigenze di sopravvivenza dei familiari*” - Tribunale di Catania 17 giugno 2014 in Foro Italiano fasci. I parte I pag. 316.

Ed ancora, sarebbe omologabile, come nel caso di specie, il piano del consumatore che abbia ad oggetto una situazione debitoria “*generata per effetto di un naturale ed assai comune processo di sostentamento del nucleo familiare, nel corso di periodi in cui sussistevano – in larga misura – le condizioni economiche e finanziarie per far fronte agli impegni assunti*” Tribunale di Monza – 22 giugno 2017 in Rivista dei Dottori Commercialisti – 2017 fasc. 4 pag. 581 e ss.

Peraltro, nel caso di specie deve escludersi che i ricorrenti, quando hanno contratto i finanziamenti per cui è causa, abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbiano determinato con colpa grave il sovraindebitamento anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle loro capacità patrimoniali e reddituali. **E' stato dimostrato infatti che la situazione di sovraindebitamento è derivata dall'esigenza di sostenere economicamente i figli e, soprattutto, dalle varie problematiche di salute che nel corso di oltre un decennio hanno coinvolto più componenti della famiglia. Il fatto che tali circostanze, in**

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

particolare lo stato di salute dei figli dei ricorrenti, peraltro ancora oggi affetti dalle patologie di cui abbiamo fatto cenno, fossero antecedenti al sorgere delle obbligazioni assunte, non vale ad inficiare il requisito della meritevolezza. Si veda in tal senso: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – decreto di omologa del 2.12.2020 – RG 3/2020: *“Ed infatti, in giurisprudenza si è affermata una lettura dell'art. 12 bis della legge 3/2012 finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura e di estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito “sommerso”. Tale interpretazione è avvalorata dal nuovo Codice della Crisi e dell'insolvenza che, all'art. 69, comma 1, esclude il consumatore dall'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede, o frode”*. Ancora la medesima sentenza: *“Peraltro a favore di un'interpretazione storico-evolutiva delle norme, si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione, privilegiando l'intenzione del legislatore per compe esplicitata nell'enunciazione della nuova disciplina, atteso che “l'attività ermeneutica non può dispiegarsi ora per allora, ma all'attualità (Cass. Sez. I 29.03.2019 – n. 8980, conf. Cass. Sez. I 10.05.2019 n. 12552). Ne consegue che anche nel regolamentare la fattispecie in esame, deve preferirsi la lettura delle norme vigenti maggiormente coerente con l'evoluzione normativa. Non osta dunque all'omologazione del piano la colpa lieve con la quale il consumatore abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento”***.**

Come detto sopra, nel caso specifico, le esigenze che il nucleo familiare dei ricorrenti ha inteso soddisfare con l'accesso al credito sono da qualificarsi di primaria importanza oltre che connotate da valenza costituzionale (diritto alla salute, diritto all'abitazione, dovere di assistenza e mantenimento dei figli). Nel momento in cui il [redacted] la sua consorte hanno contratto i debiti, potevano certamente contare sulla capacità reddituale del

Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: cotroneog@pec.it

ricorrente che poteva evidentemente vantare una posizione lavorativa non assoggettata a precarietà o fluttazioni salariali.

Da ultimo si segnala che il Legislatore è intervenuto sulla materia, con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», semplificando l'accesso alla procedura de qua ed anticipando le novità applicative previste dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, sopra ampiamente riportate.

Il d.l. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, ha inserito al comma 2 dell'art. 7 della legge 3/2012 il punto d) – ter, intervenendo quindi sul concetto di meritevolezza attraverso la riformulazione dell'art. 7, dedicato ai requisiti per l'ammissione alle procedure di composizione della crisi.

Il nuovo comma 2, lett. d-ter, prevede infatti che il piano del consumatore non sarà ammissibile se il debitore *“ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*, così circoscrivendo le ipotesi di responsabilità del debitore ed eliminando il riferimento alla sola colpa *“semplice”*. L'organismo di composizione della crisi sarà dunque chiamato ad accertare unicamente l'assenza di *“colpa grave, mala fede o frode”*.

I recenti interventi legislativi hanno **ridimensionato e circoscritto alla sola colpa grave ed al dolo** le condizioni ostative all'omologazione del piano proposto dal debitore sovraindebitato, restando del tutto escluse – ai fini della valutazione sull'ammissibilità della proposta – le ipotesi di colpa lieve che evidentemente si configurano allorquando il consumatore si sia sovraindebitato oltre le proprie capacità patrimoniali per far fronte ad esigenze inaspettate e non pianificabili, come avvenuto nel caso di specie.

L'impostazione critica poc'anzi menzionata trova conforto anche nelle più recenti pronunce dei Tribunali italiani (cfr. Sentenza del Tribunale di Benevento del 26 gennaio 2021) e di questo stesso Tribunale che hanno colto pienamente l'intento che ha spinto il

Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: cotroneog@pec.it

Legislatore ad intervenire sulla materia, cioè quello di anticipare e rendere l'attuale impianto della legge 3/2012 maggiormente in linea con la disciplina racchiusa nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza, la cui entrata in vigore avrebbe dovuto già verificarsi nell'agosto 2020. A questo proposito si veda decreto di omologa del Tribunale di Reggio Calabria del 19.05.2020 – Giudice Dr. Stefano Cantone – nel proc. n. 8/2020, nel quale si legge: ***“Dalla lettura delle suindicate disposizioni emerge con tutta evidenza un rinnovato favor legislativo per l’accesso all’istituto del piano del consumatore. In altre parole, a seguito della novella legislativa, si assiste al passaggio dall’assenza di colpa necessaria, prima della riforma, per procedere alla omologazione, all’assenza di colpa grave, malafede o frode, ora espressamente richiesta ai fini dell’omologa del piano. Tale innovazione ha comportato un restringimento del perimetro della responsabilità del debitore con un conseguente notevole ampliamento dell’ambito applicativo del piano”***.

Come opportunamente evidenziato nelle pronunce suddetta, i recenti interventi legislativi hanno dato un nuovo assetto all'omologazione del piano, **esaltando, in chiave diversa, il requisito della meritevolezza e chiarendo che essa vada inquadrata "nell'assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento"**.

In buona sostanza, l'intervento legislativo ha fortemente revisionato il sistema di valutazione dei requisiti di accesso al beneficio, incidendo così in maniera marcata proprio sul requisito della meritevolezza, ***“eliminando la precisazione secondo cui, ai fini della omologa, il giudice deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, ed escludendo l'accesso, al piano del consumatore, esclusivamente a quel debitore che abbia "determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Si è così passati dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa prima della riforma, all'assenza di colpa***

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

grave, malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano, con un evidente restringimento della maglie di responsabilità da parte del debitore”.

Nel caso di specie, l'attento Giudicante non potrà che constatare come l'accesso al credito da parte dei coniugi si sia reso necessario per tutelare diritti di valenza costituzionale, quali il diritto all'abitazione ed alla salute, in totale assenza di colpa grave o male fede.

PROPOSTA PIANO DEL CONSUMATORE

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti. In particolare il debitore propone il pagamento del **100%** dei crediti in prededuzione e privilegiati, ed il pagamento del **20%** dei creditori chirografari

La situazione debitoria complessiva (privilegiati e chirografari) evidenziata in tabella è di € **245.723,05** cui vanno, però sommate:

- a) le spese della procedura di sovra-indebitamento che ammontano a euro 10.394,84 (così come comunicato dall'Organismo di composizione della crisi);
- b) Le spese per il sottoscritto difensore per € 3.791,32 a titolo di onorari computati sulla scorta dell'entità della massa passiva ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 37/2018;

Conseguentemente il debito complessivo ammonta ad € **259.909,21** come meglio evidenziato nella tabella seguente (in cui viene specificata la percentuale di soddisfazione di ciascuno dei creditori) di cui € **14.186,16** per spese giudiziali in prededuzione, € **124.316,47** a titolo di crediti privilegiati afferenti i due mutui ipotecari contratti con BNL spa ed € **121.406,58** a titolo di crediti chirografari:

CREDITORE	IMPORTO DEL DEBITO	IMPORTO DA PAGARE	% SODDISFAZIONE
------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

Dott. Megali (O.C.C.)	PRIVILEGIATO IN PREDEDUZIONE	€ 10.394,84	€ 10.394,84		100%
Avv. Cotroneo	PRIVILEGIATO IN PREDEDUZIONE	€ 3.791,32	€ 3.791,32		100%
TOTALE IN PREDEDUZIONE	PREDEDUZIONE	€ 14.186,16	€ 14.186,16		100%
BNL Spa mutuo ipotecario	PRIVILEGIATO	€ 65.578,22	€ 65.578,22		100%
BNL spa mutuo ipotecario (garante)	PRIVILEGIATO	€ 58.738,25		€ 58.738,25	100%
Axactor Italy spa	CHIROGRAFARIO	€ 5.734,89	€ 1.146,98		20%
Findomestic Banca	CHIROGRAFARIO	€ 14.609,16	€ 2.921,83		20%
FCA Bank spa	CHIROGRAFARIO	€ 25.174,87	€ 5.034,97		20%
FCA Bank spa	CHIROGRAFARIO	€ 8.427,84	€ 1.685,57		20%
American Express	CHIROGRAFARIO	€ 1.511,38	€ 302,28		20%
Compass Banca	CHIROGRAFARIO	€ 8.014,98	€ 1.603,00		20%
Compass Banca	CHIROGRAFARIO	€ 3.186,41	€ 637,28		20%
IBL Banca spa	CHIROGRAFARIO	€ 25.662,00	€ 5.132,40		20%
Findomestic Banca	CHIROGRAFARIO	€ 4.682,00	€ 936,40		20%
BNL spa	CHIROGRAFARIO	€ 3.426,00	€ 685,20		20%
BNL spa	CHIROGRAFARIO	€ 2.462,25	€ 492,43		20%
BNL spa	CHIROGRAFARIO	€ 5.758,90	€ 1.151,78		20%
Axactor Italy spa	CHIROGRAFARIO	€ 1.575,19	€ 315,00		20%
Compass Banca	CHIROGRAFARIO	€ 11.180,71	€ 2.236,14		20%
TOTALE		€ 259.909,21	€ 104.045,64	€ 58.738,25	

Per quanto concerne il mutuo ipotecario a suo tempo erogato al sig. _____ in data 20.08.2015 per l'importo originario di € 53.602,05 con Banca Nazionale del Lavoro, in cui il sig. _____ risulta garante, il ricorrente si impegna a garantire il pagamento delle rate insolute alla data del presente piano, più le rate in scadenza alla data del 31/12/2021 (per un complessivo di n. 75 rate) pari ad € 22.296,00, come da piano di ammortamento

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

dell'istituto (**allegato 13**). Le restanti rate decorrenti dal 31/12/2021 in poi, saranno onorate nelle rispettive scadenze da parte del sig. _____ genero dei ricorrenti.

La somma che si propone di pagare è € **162.783,89** così composta:

- a) € **14.186,16** compensi in prededuzione;
- b) € **124.316,47** crediti privilegiati;
- c) € **24.281,26** crediti chirografari che saranno pagati in misura del 20 %.

Il ricorrente, invoca nell'ambito della ristrutturazione del proprio debito la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati.

MODALITA' DI PAGAMENTO

La proposta prevede, altresì, il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso del ricorrente.

Poiché le entrate mensili familiari ammontano attualmente a € 2.520,00 circa (vedasi pag. 21), e la somma di cui il ricorrente necessita per soddisfare le esigenze familiari è di € 1.147,50 circa al mese (si veda pag. 19), con un residuo disponibile di € 1.372,50, nell'ambito dei redditi familiari non può evidentemente essere annoverato il reddito della sig.ra _____ madre della ricorrente, il quale – come detto infra – viene interamente destinato al soddisfacimento delle esigenze di cura dell'anziana donna, ormai non autosufficiente ed accudita da una badante con la quale è in essere regolare rapporto di lavoro, vedasi allegati 37 e 38, e al pagamento della retta mensile del seminario del _____ (all. 31); per tale motivo è ragionevole destinare la somma mensile di € **1.223,04** a soddisfare tutti i creditori, come meglio illustrato in seguito.

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel seguente modo: il sig. _____ e la sig.ra _____ hanno domiciliato l'accredito delle loro prestazioni pensionistiche ed assistenziali sul conto corrente postale intestato agli stessi. L'Istituto di credito riceverà autorizzazione alla disposizione permanente di addebito sul medesimo conto entro il giorno 5 di ogni mese della somma mensile di € 1.223,04 a favore dell'Organismo di composizione della

crisi che provvederà, non appena matura la valuta e comunque non oltre la fine di ciascun mese al pagamento delle singole rate ai creditori.

PIANO RATEALE

Il debito da rateizzare è dunque pari ad € **162.783,89**. Nell'importo complessivo è presente l'importo di € € 58.738,25 afferente il mutuo ipotecario contratto dal genero _____ (nel quale ambito il _____ risulta garante) il cui ammortamento, decorrente dal 2015, risulta scadere nell'anno 2035 (30-09-2035), quindi oltre la durata decennale della presente proposta di piano. A tal proposito, i coniugi propongono di mantenere in essere la durata di ammortamento del piano rimodulando la rata mensile da € 297,28 a € 355,99 di modo da recuperare le rate insolute al 31/12/2020. Pertanto, la proposta di rientro del suddetto debito risulta essere così articolata:

- n. 120 rate da € 1.223,04: la rata comprende al suo interno una quota pari a € 355,99 come precedentemente illustrato ed € 867,05 per il soddisfacimento degli altri creditori;
- n. 45 rate da € 355,99: conservando la stessa durata concessa originariamente dall'istituto di credito.

Lo schema di seguito proposto riassume quanto testé riportato:

120 RATE	867,05	355,99	1.223,04
45 RATE		355,99	355,99

In tal senso, si menziona la più recente giurisprudenza – Tribunale di Milano, 18 ottobre 2017 in Giustizia Civile del 19 aprile 2018, in tema di ammissibilità del piano del consumatore con pagamento dilazionato dei creditori privilegiati, *“non costituisce causa ostativa all'omologa del piano il pagamento integrale del credito ipotecario in forma dilazionata e secondo le ordinarie scadenze, nei casi in cui il credito non sia stato posto a sofferenza ed il debitore si sia proposto di adempiere regolarmente il piano”*.

Innanzitutto saranno pagati i creditori in prededuzione, poi i creditori privilegiati, poi i chirografari.

– **Inopponibilità della cessione del quinto**

Nel solco della più consolidata giurisprudenza di merito, si ritiene legittima la richiesta di falcidia del credito derivante da cessione del quinto dello stipendio, perfezionata con IBL Banca spa, in considerazione delle novità legislative introdotte dal d.l. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, che ha inserito all'art. 8 della legge 3/2012, dopo il comma 1, l'art. 1 – bis che così recita: ***“La proposta di piano del consumatore puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1”***.

SULLA FATTIBILITÀ E CONVENIENZA DELLA PROPOSTA

Si rimarca che il ricorrente intende dare esecuzione al piano del consumatore mediante impiego della propria pensione, credito liquido ed esigibile riscosso mensilmente quale pensionato INPS. Considerata la stabilità del rapporto pensionistico con l'Ente pubblico – la probabilità di inadempienza del ricorrente al piano proposto risulta essere molto bassa. In merito alla convenienza del piano per i creditori si formulano due ordini di considerazioni:

- 1) Convenienza rispetto al recupero coattivo dei crediti: la proposta di pagamento garantirebbe ai creditori, nella loro titolarità, pagamenti immediati e mensili sin dall'omologa del piano; qualora, invece, gli stessi dovessero procedere al recupero coattivo dei rispettivi crediti mediante pignoramento di quote della pensione del ricorrente, incontrerebbero la ovvia presenza del contratto di cessione di quote della retribuzione, in essere con IBL Banca, che comporterebbe il soddisfacimento “in coda” degli altri creditori chirografari.
- 2) Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria: stante la quasi nulla appetibilità del patrimonio immobiliare del ricorrente, la liquidazione di esso si rivelerebbe di difficile realizzazione e di incerta redditività, non producendo certamente alcun effetto soddisfacente delle ragioni creditorie tutt'oggi esistenti in capo agli istituti di credito.

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

Ed infatti, le unità immobiliari di proprietà della sig.ra _____ (tutte ubicate in Bagaladi) non appaiono di sicura collocabilità sul mercato, mentre i cespiti di proprietà del sig. _____ potrebbero essere liquidati consentendo **unicamente** il soddisfacimento delle ragioni creditorie dei creditori privilegiati, in favore dei quali esiste la garanzia reale dell'ipoteca, con buona pace dei creditori chirografari.

In conclusione il debitore, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori (sebbene alcuni solo parzialmente) avendo contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo considerando anche il fatto che l'alternativa liquidazione del patrimonio porterebbe alla difficile soddisfazione dei creditori medesimi, stante la natura e l'ubicazione dei cespiti immobiliari di cui è titolare il ricorrente.

Il professionista incaricato ha verificato la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti nonché la meritevolezza dei sigg.ri _____) e

_____ come indicato nei punti precedenti, ed in particolare che essi non abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per il ricorso al credito non proporzionato alle loro capacità patrimoniali (art. 12 bis l. 3/2012).

Il Gestore della Crisi ed il sottoscritto professionista, inoltre, hanno valutato la completezza della documentazione esibita e consegnata in occasione delle predisposizione del piano, posta a corredo dello stesso, giudicandola esaustiva, completa e veritiera.

Tutto quanto premesso, i sigg.ri _____ e _____, come sopra rappresentati e difesi ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Reggio Calabria affinché – ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, Voglia disporre l'apertura, con ogni conseguente statuizione in merito, ed accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, si chiede:

- 1) in via preliminare: sospendersi tutte le procedure esecutive e/o cautelari radicate in danno dei sigg.ri _____ e _____ sino alla definitività dell'omologazione;
- 2) in via principale e nel merito: accertarsi e dichiararsi la sussistenza dei requisiti di legge in capo ai sigg.ri _____ e _____ al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, accertando e dichiarando la meritevolezza dello stesso a conseguirne gli effetti richiesti e, conseguentemente, omologare il piano del consumatore proposto dai ricorrenti, disponendo l'opportuna forma di pubblicità del provvedimento, ordinando quindi il pagamento ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano medesimo, con ogni conseguente provvedimento.

Salvo ogni altro diritto.

Fiduciosa che la S.V. voglia accogliere la proposta di Piano del Consumatore sopra prospettata, si rimane in attesa della decisione dell'On.le Tribunale adito.

Con osservanza

Reggio Calabria, lì 10.08.2021


AVV. GIUSEPPE COTRONEO

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) copia documentazione sanitaria relativa alla sig.na _____;
- 2) copia documentazione sanitaria relativa al sig. _____;
- 3) copia documentazione sanitaria relativa al ricovero del sig. _____, presso l'Istituto Auxologico Italiano di Piancavallo (VB);
- 4) copia documentazione sanitaria relativa alla sig.ra _____;
- 5) copia documentazione sanitaria relativa al ricovero della sig.ra _____ presso l'Istituto Auxologico Italiano di Piancavallo (VB);
- 6) copia relazione di dimissioni relativa al sig. _____;

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

- 7) copia cartella clinica relativa all'intervento chirurgico cui si è sottoposta la sig.ra [redacted] nell'anno 2014;
- 8) copia documentazione relativa al percorso di studi della sig.na [redacted]
 - copia contratto di locazione, ricevute di pagamento tasse universitarie, ricevute di pagamento della retta per la permanenza nel Collegio "Volta" in Pavia;
- 9) copia atto di pignoramento immobiliare promosso dalla BNL spa contro il sig. [redacted] in ragione del mutuo ipotecario contratto dal sig. [redacted];
- 10) copia contratto di mutuo dell'11.07.2011 contratto dal Sig. [redacted] con BNL spa;
- 11) copia contratto di mutuo contratto in data 20.08.2015 tra il sig. [redacted] BNL spa, in cui il [redacted] risulta garante, concedente ipotecario;
- 12) copia capitolato e condizioni di erogazione relativi al mutuo del 20.08.2015;
- 13) piano di ammortamento relativo al mutuo contratto in data 20.08.2015;
- 14) copia nota di trascrizione del contratto di mutuo del 20.08.2015;
- 15) copia atto di precetto notificato al sig. [redacted] su istanza di BNL spa in ragione della posizione in sofferenza del mutuo ipotecario del 20.08.2015;
- 16) copia contratto di prestito personale stipulato da [redacted] con Consel – Sella Personal Credit in data 27.04.2016 per l'importo complessivo del debito pari ad € 9.652,30;
- 17) copia contratto di prestito personale stipulati da [redacted] con Findomestic Banca spa in data 30.06.2016 per l'importo di € 18.228,00;
- 18) copia contratto di prestito personale stipulato da [redacted] con FCA Bank spa in data 16.12.2016 per l'importo di € 25.884,00, in cui funge da garante la sig.ra [redacted];
- 19) copia contratto prestito personale stipulato da [redacted] con FCA Bank spa in data 27.01.2016 per l'acquisto dell'autoveicolo principale per l'importo complessivo di € 13.890,00;

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

- 20) copia contratto di apertura di credito – carta di credito *revolving* denominata “Blu American Express”, accordata da American Express spa al _____, emessa in data 17/03/2016 con un fido di € 1.500,00;
- 21) copia contratto di prestito personale stipulato da _____ con Compass Banca spa in data 03.03.2017 per l'importo di € 11.602,93;
- 22) copia contratto di apertura di credito – carta di credito al consumo, accordata da Compass Banca spa per l'importo iniziale di € 3.000,00;
- 23) copia contratto prestito personale – cessione di quote di retribuzione, stipulato con IBL Banca spa in data 03.09.2017 per l'importo di € 39.480,00;
- 24) copia contratto di concessione carta di credito stipulato con Findomestic Banca spa, per l'importo iniziale di € 3.000,00;
- 25) copia contratto di concessione carta di credito stipulato dal sig. _____ BNL Banca Nazionale del Lavoro spa per l'importo iniziale di € 4.000,00;
- 26) copia contratto di concessione carta di credito stipulato tra la sig.ra _____ con BNL Banca Nazionale del Lavoro spa per l'importo di € 1.500,00;
- 27) copia contratto di C/C cointestato ai coniugi _____ con BNL Banca Nazionale del Lavoro spa;
- 28) copia contratto di concessione carta di credito stipulato tra il sig. _____ e Consel Sella Personal Credit spa, per l'importo originario di € 1.500,00;
- 29) copia contratto di finanziamento personale acceso dalla sig.ra _____ con Compass Banca spa in data 25.10.2017 per l'importo complessivo di € 15.807,19;
- 30) stato di famiglia rilasciato dal Comune di Reggio Calabria;
- 31) copia attestazione di pagamento rilasciata dal Seminario Arcivescovile “Pio XI” di Reggio Calabria;
- 32) copia modello 730/2020 relativo al Sig. _____ ;
- 33) copia CU 2020 relativa alla sig.ra _____ ;
- 34) copia CU 2021 relativa alla sig.ra _____ ;
- 35) copia CU 2020 relativa alla sig.ra _____ ;

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

- 36) copia CU 2021 relativa alla Sig.ra I
- 37) copia contratto di lavoro domestico stipulato con la sig.ra I
- 38) copia attestazione di pagamento contributi rapporto di lavoro domestico;
- 39) copia visure ipocatastali riferite ai cespiti immobiliari del Sig.
- 40) copia visure ipocatastali riferite ai cespiti immobiliari della Sig.ra
- 41) copia estratto banca dati osservatorio immobiliare, riferito al patrimonio immobiliare dei ricorrenti ubicato in Reggio Calabria;
- 42) copia estratto banca dati osservatorio immobiliare, riferito al patrimonio immobiliare dei ricorrenti ubicato in Bagaladi (RC);
- 43) copia visura PRA relativa al sig. F
- 44) copia estratto dal sito internet "autoscout24" contenente valutazione del valore autoveicolo fiat punto;
- 45) copia visura PRA relativa alla sig.ra
- 46) copia estratto dal sito internet "autoscout24" contenente valutazione del valore dell'autoveicolo fiat panda.